

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Messaggi Whatsapp contestati genericamente: decreto ingiuntivo confermato

La corrispondenza a mezzo [Whatsapp](#) è stata [contestata genericamente](#) (non avendo l'opponente negato la conformità degli screenshot ai messaggi inviati) e, ad ogni modo, essi sono stati confermati dal [teste](#): il [decreto ingiuntivo](#) va quindi confermato.

### Tribunale di Ferrara, sentenza del 4.6.2024

...omissis...

La prova del credito.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto" (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020). Come detto, l'ingiunzione oggetto della presente opposizione si fonda sulle fatture n. 597 del 23/03/2023 e n. 652 del 30/03/2023 (docc. 2-3 fascicolo monitorio), emesse da MM s.r.l. nei confronti della TT s.r.l. per fornitura di frutta (mele), elencata nelle fatture.

E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Sebbene quindi, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016).

Nella specie, a fronte di una contestazione - peraltro talmente generica da lambire il limite dell'art. 115 c.p.c. - da parte opponente circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione della fornitura, la MM s.r.l., quale attrice in senso sostanziale, ha pienamente provato il proprio credito.

Sussiste, in primis, l'elemento indiziario delle fatture, tutte inviate anche telematicamente all'Agenzia delle Entrate ed alla società opponente, che neppure ha provato di averle contestate, neppure a seguito della messa in mora inviata dal difensore della creditrice (doc. 6 fasc. monitorio). Le fatture, inoltre, risultano (essendo inerenti al trasporto di prodotti deperibili), tutte sottoscritte dal vettore DD Trasporti s.r.l., che parte opposta ha affermato essere stato individuato di comune accordo tra le parti.

Tale specifica allegazione in comparsa di costituzione non è stata in alcun modo contestata dalla TT s.r.l., il cui disconoscimento "di ogni sottoscrizione apposta sui DDT ex adverso depositati" si appalesa totalmente generico, posto che la firma appartiene al vettore e non al legale rappresentante della destinataria, che avrebbe dovuto al più contestare di non avere incaricato quel vettore, la cui firma invece costituisce elemento da cui inferire la consegna della merce.

La società MM s.r.l. ha inoltre prodotto ai docc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione gli screenshot di uno scambio di messaggi whatsapp tra il signor SSDi., legale rappresentante e amministratore unico della società TT s.r.l. (cfr. visura camerale al doc. 1 del fasc. monitorio) ed il signor ---, figlio del legale rappresentante di MM s.r.l. e socio della stesSS

Dai messaggi risulta che, in data 20/03/2023, il signor SS ha inviato un ordine dettagliato dei quantitativi e della qualità di mele che MM s.r.l. avrebbe dovuto fornire; la fornitrice risulta aver confermato il carico, indicando come vettore la ditta DD trasporti di Scafati (SA): il che è in linea con l'indicazione del vettore contenuta nelle fatture. Al doc. 3 prodotto in allegato alla comparsa di costituzione si legge inoltre che il SS scrive "Buongiorno mandami la contabile da bonificare che hanno avuti dei ritardi dei pagamenti da ricevere stanno messi tutti in scadenza tutti i pagamenti da

effettuare e sta pure il tuo". Il sig. --- risponde indicando in euro 24.339,01 il credito totale (ossia il quantum di cui al decreto ingiuntivo) e il SS conferma "buongiorno ok grazie ora mando tutto in ufficio e ti faccio saldare".

La corrispondenza a mezzo Whatsapp è stata contestata genericamente: la società opponente non ha negato la conformità degli screenshot ai messaggi inviati.

Ad ogni modo essi sono stati confermati dal teste --- Non vi è alcun profilo di incapacità del teste collegata al rapporto parentale o professionale. L'eccezione di incapacità - svolta comunque solo dopo l'escussione del teste - è infondata posto che il rapporto parentale, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, non implica alcuna incapacità a testimoniare, tanto più che lo stesso non riguarda la parte del giudizio, ma il legale rappresentante di una società di capitali; anche la posizione del socio di società di capitali privo di rappresentanza, non produce una incapacità a testimoniare, in quanto l'interesse del socio è un interesse di mero fatto, in relazione all'attività negoziale imputabile alla società e che esclude la legittimazione a partecipare al giudizio quale unico dato rilevante ai fini dell'art. 246 c.p.c. (si veda Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 9188 del 16/04/2013).

Il teste ha spiegato come aveva conosciuto SS ed ha confermato le conversazioni di cui al doc. 2 (relative agli "ordini che dovevo effettuare per suo conto presso il Consorzio --- e successivamente io gli confermavo di averli effettuati"). Le conversazioni di cui doc. 3, pure riconosciute, riproducono la richiesta del SS "delle fatture da saldare e del totale, che io gli indicavo e che lui si impegnava a pagare, salvo poi non farsi sentire più; anche quando l'ho chiamato personalmente, ho ricevuto risposta da una segretaria che non mi ha più fatto richiamare. Preciso che, all'epoca della prima conoscenza, avevamo già fatto degli ordini, che il sig. SS aveva regolarmente pagato".

Non risultano elementi da cui risulti la non attendibilità del teste, il quale ha descritto una dinamica del tutto conforme alla prassi commerciale relativa all'acquisto di merce deperibile (con ordini e consegne da effettuarsi con una certa rapidità) ed in assenza di obblighi di forma scritta.

Oltre alla prova dell'ordine e della consegna a mezzo del vettore indicato, come si è visto, la corrispondenza contiene una promessa di pagamento.

Essa, come noto, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., "un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).

La presunzione di esistenza del debito fino a prova contraria implica che l'effetto vincolante della promessa stessa vanga meno solo ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.

Nella specie, l'opponente riconosce l'esistenza di un debito e si impegna a pagarlo; a fronte di tale elemento (che si aggiunge agli altri), la convenuta in senso sostanziale non ha provveduto a dimostrare l'esistenza di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo di tale credito, che deve quindi ritenersi sussistente.

Il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, va confermato.

Le spese di lite e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria). Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. in ragione dell'estrema genericità dell'istanza, non avendo l'istante minimamente assolto l'onere di allegazione e prova del pregiudizio che assume di aver sofferto: "la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo". (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza del 15/12/2023, n.35188). Ad ogni modo, la manifesta infondatezza dell'opposizione - fondata su generiche negazioni - induce a ritenere che la società TT s.r.l., quale convenuta in senso sostanziale, si sia difesa in giudizio con colpa grave, ricorrendo quindi gli estremi per applicare la previsione di cui all'art.96 comma 3 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009. Come desumibile dalla possibilità di provvedere anche d'ufficio, la ratio della norma è anche di carattere pubblicistico, collegata a ragioni di economia processuale. Il risarcimento non può che essere determinato in via equitativa ed è commisurato alla durata del giudizio, agli interessi dedotti in lite e ad ogni altra circostanza utile.

Nel caso di specie, soppesate tutte le circostanze di causa, si reputa equo condannare l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di un importo pari al 30% dell'importo liquidato per le spese di lite: come chiarito da giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, "in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia" (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020); tale criterio è stato recepito anche nelle Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2021.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 496/2023 emesso in data 8/06/2023 promossa dalla società TT S.R.L. nei confronti di MM SRL, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto; dichiara tenuta e condanna la società TT s.r.l., in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di MM s.r.l. delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA con aliquote di legge e se dovute; dichiara tenuta e condanna TT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di MM s.r.l., ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di euro 1.523,00.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---